



Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza n. 06 del 28/01/2019

SISMA 2016
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 113 DEL 22/06/2018
E NUOVA DELIMITAZIONE DELLA ZONA ROSSA E DI SGOMBERO EDIFICI ROCCANOLFI

IL SINDACO

PREMESSO che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

TENUTO CONTO che lo sciame sismico è tutt'ora in corso ed è pertanto necessario adottare in via d'urgenza tutti i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che con ordinanza n.113 del 22.06.2018018 era stata già individuata una zona rossa interdetta all'accesso;

CHE la transitabilità di dette vie costituisce condizione necessaria e sufficiente a consentire l'accessibilità ad immobili che a seguito di verifiche e/o sopralluoghi sono risultati agibili;

CONSIDERATO che si è proceduto in data 28/01/2019 Prot. 648 come da documentazione agli atti redigere il verbale di presa in consegna anticipata delle opere di messa in sicurezza di due edifici siti in loc. Roccanolfi Fg 48 Part 337-338 e Fg 48 Part 300 a seguito della emergenza sisma del 24/08/2016 e successivi;

RITENUTO opportuno alla luce degli interventi sopra indicati procedere alla rideterminazione della zona da interdire alla circolazione veicolare e pedonale per i tratti di strada interessati dal pericolo come meglio indicati nella planimetria allegata alla presente al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità;

RILEVATO che si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero e all'interdizione dei fabbricati nonché delle abitazioni ricomprese nella planimetria allegata;

RITENUTO necessario ordinare la sistemazione degli sporti di gronda degli edifici privati prospicienti alle vie pubbliche rese fruibili a seguito della presente ordinanza;

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 16 del DPR 6.2.81 n. 66;
- Art. 15 della Legge 242.1992 n. 225;
- D. Lgs. 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.200 n. 267;
- Legge 7.8.90 n. 241;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

- 1) Di provvedere alla nuova delimitazione della zona interdetta alla circolazione pedonale e veicolare per l'abitato di Roccanolfi, come da planimetria allegata alla presente, la quale, per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, non potrà essere accessibile sino alla revoca parziale o totale della presente ordinanza;

- 2) A tutti i proprietari di immobili prospicienti le vie pubbliche rese fruibili dalla emanazione della presente ordinanza di provvedere alla sistemazione degli sporti di gronda al fine di eliminare pericoli di eventuale caduta di coppi e quanto altro sulla via pubblica;
- 3) Di procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 113 del 22/06/2018;
- 4) Di procedere alla revoca dell'ordinanze) 81-2017 (Fg48 P301) 651-2017 (Fg48 P313-314-383p-312p)

DISPONE CHE

Stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire la pubblica incolumità e tenuto conto dell'elevato numero di soggetti interessati dal provvedimento, gli obblighi di pubblicità dello stesso si ritengono assolti con le modalità di seguito evidenziate:

- Pubblicazione Albo Pretorio on-line del Comune;
- Affissione alle vie di accesso dell'abitato;

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà dare idonee disposizioni per delimitare l'intera area come individuata nella planimetria allegata alla presente oltre ad apporre idonea segnaletica di interdizione e delimitazione;

Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

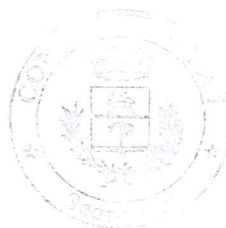
E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

AVVERTE

Che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

DATO ATTO

- Copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggistica dell'Umbria;
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci,
 - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
 - al SOUR Regione Umbria – (sour@regione.umbria.it)
 - alla Prefettura UTG di Perugia;
 - al COA VVF di Norcia;
 - alla Provincia di Perugia;
 - al Gestore Impianto Distribuzione gas: spasseri@vulcangas.com.
 - Il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.
 - Contro la presente sono ammissibili:
 - Ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 gg. ovvero
 - Ricorso al TAR della R.U. entro 60 gg. ovvero
 - Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
- Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Bellini Pietro